

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.4182/20 R.G.

PER: la sig.ra **GUARRACINO GIADA** (nata a Battipaglia -SA- il 15.10.1998-cod.fisc.**GRRGDI98R55A717V**) , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso principale introduttivo del giudizio n.4182/20 rg., dall'Avv. ROSALIA GORGA (c.f. GRGRSL76E64A091O) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Roccadaspide (SA) alla via S. Vincenzo,2 **(per le comunicazioni: P.E.C.: rosaliagorga@pec.ordineforense.salerno.it; fax n.0828-941747)**

CONTRO: 1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81(cod.fisc.800.119.906.39-PEC:**us01@pec.regione.campania.it**);

NONCHE' DEL CONTROINTERESSATO: sig. **BARBATO DOMENICO** (cod.fisc. **BRBDNC97T12L628H**), residente in Vallo della Lucania (SA) alla via Valenzani n.53

-avverso e per l'annullamento – previa sospensione-

nell'ambito del giudizio introdotto con il ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero di R.G. 4181/20, pendente avanti a questo ill.mo TAR:

a –del verbale del 10.12.20 della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020 istituita dalla regione Campania, comunicato a mezzo PEC il 23.12.2020 con la nota prot. N. 0616219;

b- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, lesivi degli interessi del ricorrente

nonché per l'accertamento

e la dichiarazione di ammissibilità a finanziamento della domanda presentata dal ricorrente nell'ambito del PSR Campania 2014/2020-Progetto Integrato Giovani Tipologia 6.1.1./4.1.2 e

del diritto di quest'ultimo a vedersi riconosciuto il premio ed il sostegno finanziario richiesto, collocando la sua istanza tra quelle immediatamente finanziabili, con attribuzione del punteggio indicato nel documento di autovalutazione allegato alla domanda.

FATTO

Dati per riproposti i fatti e i motivi di illegittimità formulati nel ricorso principale, da intendersi integralmente ribaditi anche in questa sede, con DRD n.262 del 18.11.20 la Regione Campania disponeva, in autotutela, il riesame delle controdeduzioni relative alle domande- misura Progetto Integrato Giovani-611/412, oggetto di ricorso giurisdizionale, affinché fosse garantita pienamente la partecipazione degli interessati al procedimento predecisorio ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90.

Tra queste anche la ditta esponente, che aveva notificato il ricorso ed era in attesa della discussione cautelare fissata per il 24.11.20, che a seguito delle determinazioni dell'ente veniva rinviata.

La regione completava l'iter amministrativo con il verbale redatto nella seduta del 10.12.20 dalla commissione per il Riesame, comunicato a mezzo pec il 23.12.2020 con la nota prot. N.0616079.

Con le motivazioni esplicitate nel predetto verbale, l'amministrazione confermava il suo provvedimento di diniego, impugnate con il ricorso principale.

Preliminarmente, con il presente atto, si ribadiscono punto per punto tutti i motivi di illegittimità di cui al ricorso iscritto al n.4182/2020 rg, che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti, e , stante la palese illegittimità degli atti impugnati, si propongono i seguenti:

MOTIVI AGGIUNTI

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.10 E 10 BIS LEGGE 241/90, DELL'ART.7 DEL BANDO DI ATTUAZIONE PSR CAMPANIA 2014-2020- PROGETTO INTEGRATO GIOVANI-TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2./6.1.1.,

**DELL'ART.2555 C.C.- ECCESSO DI POTERE-PRESUPPOSTO ERRONEO-
ILLOGICITA'-TRAVISAMENTO-DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

In riferimento al primo motivo ostantivo, il verbale di riesame del 10.12.20 è illegittimo sotto vari profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto statuito e disposto con il DRD 262/20, l'amministrazione non ha ristabilito in favore della ricorrente le garanzie partecipative al procedimento amministrativo, che ha portato all'esclusione della sua domanda di sostegno.

La commissione, in sede di riesame, si limita a riportare in verbale quanto esplicitato nel provvedimento definitivo di diniego, aggiungendo anche una ragione ultronea quando ritiene che in testa al sig. Guarracino Nino vi sia anche il terreno in Roccadaspide (SA) identificato al foglio 8 part.30 (di circa 0,54 ?! di superficie) e non solo quello sito in Albanella, evidentemente per superare quanto detto nel ricorso principale.

L'instaurazione di un dialogo collaborativo e costruttivo con l'amministrato finalizzato ad una completa e corretta istruttoria, espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto indurre l'ente, soprattutto dopo l'emanazione del DRD 262/20 con cui si intendeva far partecipare pienamente gli istanti alla fase predecisoria, a verificare, nel caso specifico, se si fosse concretizzata una effettiva suddivisione aziendale, soprattutto dopo che la ricorrente aveva controdedotto circa la possibilità che sul SIAN potessero coesistere due fascicoli aziendali, nonostante il subentro.

Avrebbe potuto applicare l'art.13.2.1. delle disposizioni generali di attuazione delle misure, chiedendo chiarimenti e documentazione esplicativa sulle particelle di terreno che risultavano ancora caricate sul SIAN in testa al sig. Guarracino Nino e, conseguentemente, determinarsi se queste fossero state sufficienti a configurare un complesso aziendale come inteso dall'art.2555 c.c.

Ciò non è stato fatto anzi l'ufficio ha citato, in sede di riesame, un nuovo terreno, su cui la ricorrente non ha potuto controdedurre alcunchè.

La suddetta violazione di legge ha determinato la carente istruttoria tecnico-amministrativa eseguita sui criteri di ammissibilità e, conseguentemente, anche l'errata applicazione dell'art.2555 c.c.

La richiesta e la successiva acquisizione di chiarimenti e documentazione esplicativa avrebbe consentito all'ufficio, prima, e alla commissione di riesame, poi, di verificare che, nel caso di specie, non si configura la suddivisione di una preesistente azienda agricola in ambito familiare in due distinte ed autonome aziende, tale da escludere il subentro del giovane agricoltore come unico capo di azienda.

Ai sensi dell'art.2555 c.c. l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Si configura, pertanto, come lo strumento utilizzato dall'imprenditore per lo svolgimento della sua attività economica organizzata. La scienza economica e l'art.2555 c.c danno particolare rilievo all'organizzazione del complesso dei beni, con ciò sottolineando la rilevanza del vincolo funzionale che unisce i vari elementi che costituiscono l'azienda, vincolo funzionale che consente all'imprenditore di utilizzarli in modo coordinato ed organizzato e così di affrontare le esigenze del mercato, che i singoli elementi avulsi da un assetto organizzativo non sarebbero in grado di soddisfare.

Proprio tale concezione dell'azienda che non coincide e si esaurisce con i beni distintamente considerati, rende possibile la dismissione di singoli beni, che siano di scarso o non abbiano alcun valore e perciò irrilevanti per l'imprenditore, senza intaccarne l'unicità e senza che queste dismissioni possano integrare suddivisione aziendale, che si concretizza solo quando si originano due o più unità aziendali che siano distintamente funzionali allo svolgimento dell'impresa agricola ed in cui permanga il progetto aziendale.

L'esclusione di un singolo bene dalla sua circolazione, che non sia essenziale, non intacca la sua unicità di complesso di beni organizzato e funzionale.

Pertanto, il permanere in capo al sig. Guarracino Nino del solo diritto di enfiteuta di un piccolo

appezzamento di terreno di soli 2.837 mq circa(HA 00.28.37) che, come emerge dalla visura allegata, è un terreno pascolivo ovvero coperto di erbe, non è sufficiente a configurare un complesso aziendale ai sensi dell'art.2555 c.c., senza ulteriori beni ed un'attività agricola in forma imprenditoriale ovvero organizzata. Un terreno adibito a pascolo può essere utilizzato anche per pascolare animali domestici i cui prodotti servono per uso familiare.

Il terreno in Roccadaspide al foglio 8 part. 30, poi, è di proprietà di tale sig.ra Iovino Eva e non del sig. Guarracino Nino, ed al momento della presentazione della domanda(avvenuta il 7.7.18) non faceva parte del complesso aziendale in cui è subentrata la ricorrente, in quanto alla data del 23.05.2018 era cessato il rapporto contrattuale esistente (di comodato) con la proprietaria. (cfr. fascicolo aziendale già in atti)

Non sussiste, quindi, alcuna suddivisione aziendale preesistente. Tale determinazione dell'ufficio è scaturita dalla violazione delle norme innanzi citate, a cui ha fatto seguito una carente istruttoria che ha determinato l'errore ed il travisamento dei fatti escludenti l'ammissibilità della domanda.

II-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 E 10 BIS LEGGE 241/90, DEGLI ARTT.8 e 10 DEL BANDO DI ATTUAZIONE -VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA 289436.2019- ECCESSO DI POTERE-PRESUPPOSTO ERRONEO-ILLOGICITA'-TRAVISAMENTO-

Nel riesaminare le controdeduzioni del ricorrente in riferimento al motivo n.3 del preavviso di rigetto, la commissione introduce una nuova ragione ostativa: non sarebbe possibile l'autofinanziamento dell'impianto fotovoltaico in quanto l'azienda non avrebbe dimostrato ed indicato in relazione i consumi energetici pre-investimento per l'attribuzione del punteggio per la premialità.

Nuova ragione su cui l'azienda non ha potuto interloquire e rispetto alla quale non gli è stato garantito il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo. Nel preavviso l'ente ha fatto riferimento alla sola mancanza dei tre preventivi relativi all'impianto fotovoltaico, solo su

questo il ricorrente ha controdedotto in via amministrativa. Nel successivo provvedimento definitivo di diniego, invece, l'ufficio confermava l'influenza del motivo ai fini dell'ammissibilità, senza aggiungere alcunchè a seguito delle controdeduzioni della ricorrente. In sede di riesame del 10.12.20, invece, ritiene, in modo oltretutto illogico e pretestuoso, che non sono dimostrati i consumi post investimento aziendali per l'attribuzione del criterio della premialità.

Proprio su questo ulteriore profilo, che concerne aspetti tecnici, la commissione avrebbe dovuto interloquire con l'azienda istante, la quale avrebbe potuto fornire gli opportuni chiarimenti tramite l'ingegnere D'Angelo, che aveva progettato l'impianto.

Con il nuovo riesame, l'ente non ha ristabilito le garanzie partecipative del privato, anzi persiste nell'introdurre nuove ragioni ostative all'ammissibilità della domanda, facendo leva sulle difese avanzate in ricorso.

La partecipazione del privato al procedimento amministrativo deve essere effettiva e deve essere garantita in sede amministrativa, poiché è in questa sede che deve emergere il contrasto tra l'azione della PA ed il privato e deve essere affrontato nell'ottica della trasparenza e del dialogo a cui deve essere improntata sempre l'azione amministrativa, affinché venga adottato un provvedimento quanto più possibile completo e che componga il dissidio e consenta al privato di conseguire il proprio interesse.

Ne caso di specie, è chiaro che il riesame disposto dall'ente non era diretto a ristabilire le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo del ricorrente, nell'ottica del dialogo improntato al principio di buona fede, trasparenza e collaborazione tra PA e privato volto a superare eventuali criticità o necessario a fugare dubbi ma solo quello di porre rimedio ad errori commessi dall'amministrazione nei suoi provvedimenti, al solo fine di evitare conseguenze giudiziarie. In sostanza, non è stato mai nelle intenzioni dell'ente valutare se sussistevano effettivamente i presupposti per addivenire ad una conclusione diversa rispetto a quella dell'inammissibilità, così come è evidente dallo sforzo che fa l'amministrazione nel superare con

nuove ragioni ostative le difese dell'azienda sollevate in ricorso.

La tutela in sede giurisdizionale non può sostituirsi all'azione amministrativa, poiché soccorre quando siano stati esperiti tutti i rimedi previsti dal nostro ordinamento per dirimere e risolvere il contrasto tra amministrato ed amministrazione.

Si ravvisa, pertanto, per quanto detto la violazione dell'art.10 e 10 bis della legge 241/90.

Che il riesame disposto dall'ente non è stato improntato ai principi di collaborazione, trasparenza e buona fede, emerge anche dall'illogicità delle argomentazioni addotte dall'amministrazione, soprattutto quando solleva una presunta e pretestuosa mancanza dei dati energetici post-investimenti nell'ambito della relazione tecnica.

L'ufficio, al solo fine di confermare un provvedimento di diniego che non poteva sorreggersi sulla carenza dei preventivi dell'impianto fotovoltaico, ha elaborato la suddetta nuova ragione ostativa. I dati energetici relativi all'azienda sono chiaramente evincibili dalla relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta dall'ing. D'Angelo; relazione che è stata presentata sia a corredo della richiesta di permesso a costruire, in quanto descrittiva degli interventi sugli immobili e dell'impianto fotovoltaico, per i quali occorre il titolo abilitativo, e sia a corredo della domanda di sostegno, in quanto tutti gli interventi rientravano nel Piano di Sviluppo Aziendale oggetto della misura.

In detta relazione, come l'On. le Tribunale potrà rilevare, sono stati elencati dettagliatamente tutti i consumi energetici aziendali, indicando anche tutte le attrezzature da cui originano. A fronte di un consumo pari a 11.767,60 KW/a l'impianto produrrà energia per 13.380 KW/a, quindi soddisferà l'intero consumo energetico.

Per cui la distinzione in consumi pre e post- investimento non ha rilievo, non solo perché l'autoapprovvigionamento energetico è totale, ma anche perché l'art. 8 del bando prevede che la tavola sinottica con l'indicazione dei consumi sostenuti dall'azienda prima e dopo l'intervento, deve essere contenuta nella relazione solo se vi è un incremento energetico dovuto agli investimenti della misura.

Nel caso di specie, il Piano di Sviluppo Aziendale prevede interventi di ristrutturazione solo sugli immobili senza acquisto di attrezzature per incrementare la dotazione tecnologica, per cui non vi è un incremento di consumo energetico, che può richiedere una distinzione dei consumi al fine di verificare l' idoneità dell' impianto a coprirlo.

Ne consegue, che l'azienda ha diritto all'attribuzione del punteggio per il criterio della premialità, in quanto il progetto determinerà la copertura dell'intero fabbisogno energetico pre-investimento con impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Per quanto sopra argomentato, gli atti impugnati sono viziati anche per eccesso di potere, in quanto vi è stata una falsa rappresentazione dei fatti che hanno determinato la pronuncia di diniego.

III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.12 DEL BANDO, DELL'ART. 13.2.1. DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE-ECESSO DI POTERE-ILLOGICITA'-TRAVISAMENTO

L'azienda ricorrente ha allegato alla domanda tutta la documentazione necessaria alla valutazione di ammissibilità, in quanto contenente tutte le informazioni ed i dati attinenti ai requisiti soggettivi nonché alla completa individuazione del progetto di investimento in tutti i suoi elementi.

Il *layuot* è già contenuto nella documentazione tecnica e grafica di progetto, allegata alla domanda e, conseguentemente, non è ravvisabile nel caso di specie, come ritiene la commissione esaminatrice, una incompletezza di documentazione, atteso che aveva a disposizione tutte le informazioni attinenti a come sarebbero state realizzate le opere di ristrutturazione e alla collocazione delle attrezzature, seppur non necessarie alla valutazione di ammissibilità.

Non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, sul presupposto che il layout fosse un documento indispensabile per le verifiche in sede di collaudo, per la certificazione della spesa e per valutare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari nella sala mungitura e nel locale di stoccaggio del latte.

Questi aspetti non sono oggetto di valutazione ai fini dell'ammissibilità e tantomeno rientrano nelle competenze della commissione a cui è affidata l'istruttoria della misura.

L'art. 13.2. delle disposizioni generali di attuazione, rubricato istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno, dispone testualmente “ *Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.*

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- *della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;*
- *del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;*
- *del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi;*
- ***della ragionevolezza dei costi e della conformità di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare, sia attraverso l'eventuale impiego di prezzari, sia attraverso la verifica dei preventivi per ciascun lavoro / fornitura / servizio da acquisire e delle motivazioni di scelta del preventivo selezionato, secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 13.2.2...;***

La commissione non doveva valutare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, se le opere realizzate a seguito dell'investimento rispettassero i requisiti igienico-sanitari e tantomeno il layout serve a certificare la spesa, che avviene in sede finale con la produzione delle fatture e dei pagamenti eseguiti dall'azienda esclusivamente mediante bonifici bancari su conto corrente dedicato alla misura.

Ciò che doveva essere valutato è se nella domanda e nella documentazione a corredo fossero individuabili tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, le condizioni, gli impegni ed obblighi richiesti dal bando, oltre alla valutazione della congruità dei costi secondo la documentazione indicata nel predetto articolo, tra cui non è prevista la predisposizione e collocazione dei

macchinari e delle attrezzature.

La commissione, quindi, è incorsa nel vizio di eccesso di potere, poiché ha valutato un aspetto del processo produttivo che esulava dalle sue competenze istruttorie ed attribuito alle informazioni che avrebbe dovuto riportare il layout (peraltro già contenuto nella documentazione allegata da considerarsi pertanto completa e pertinente) indispensabili ai fini del giudizio di ammissibilità al sostegno.

Pertanto, se, sul punto, la commissione di riesame riteneva di aver bisogno di documentazione esplicativa avrebbe potuto richiederla alla ditta istante ai sensi del secondo comma dell'art.13.2.1 delle disposizioni generali di attuazione o applicando il più generale istituto del soccorso istruttorio, divenuto oramai uno dei pilastri fondamentali della disciplina di qualsiasi procedimento amministrativo. Tale istituto, infatti, si inserisce all'interno della fase istruttoria insieme ai principi del giusto procedimento, della massima acquisizione, di semplificazione, del divieto di aggravamento del procedimento e del principio inquisitorio, poiché solo un'istruttoria completa e veritiera rappresenta il presupposto fondamentale per l'esercizio, in modo imparziale, efficiente ed efficace, della funzione amministrativa.

La seconda parte dell'art.6 co 1 lett.b) legge 241/90 sancisce l'importanza del procedimento inquisitorio e di massima acquisizione, attribuendo al responsabile del procedimento il procedere di richiedere le informazioni mancanti, come logico corollario dei principi di imparzialità, di buon andamento, di giusto procedimento e di leale collaborazione tra P.A e privati, poiché favorisce, all'interno del contesto procedimentale, un confronto dialettico costruttivo tra l'amministrazione procedente e gli interventori nell'ipotesi in cui l'apporto partecipativo di questi ultimi, pur essendo importante e pertinente, sia insufficiente, irregolare o, addirittura, manchi del tutto.

Per cui ove mai l'amministrazione avesse ritenuto di non poter applicare l'art.13.2.1 delle disposizioni generali di attuazione, avrebbe potuto comunque applicare il suddetto istituto, atteso che l'irregolarità o la presunta incompletezza era attinente ad informazioni non essenziali

alla ammissibilità della domanda.

Il Consiglio di Stato (ad.Plen.16/14) ha evidenziato come le recenti novelle legislative abbiano comportato la procedimentalizzazione del potere del soccorso istruttorio e la configurazione dell'esclusione dalla procedura come *extrema ratio*, evitando (nella fase dell'ammissione della domanda) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali e imponendo un'istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza della documentazione e delle dichiarazioni e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'azienda concorrente, dell'obbligo di integrazione documentale.

Il legislatore ha così sancito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e ha individuato un'irregolarità essenziale solo quando il discostamento dal modello legale sia talmente grave da comportare l'indeterminabilità del soggetto e del contenuto della domanda, anche in linea con il soccorso istruttorio di tipo comunitario di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, che opera non solo nelle ipotesi di incompletezza od irregolarità informativa e documentale ma anche nell'ipotesi di mancata produzione di specifici documenti e ne consente l'allegazione, l'integrazione, il completamento e la presentazione di chiarimenti.

L'omessa attivazione del potere di soccorso istruttorio rende illegittimo il provvedimento finale per vizio di violazione di legge ex art.2 legge 241/90 oltre che per eccesso di potere per travisamento dei fatti , atteso che il presunto deficit informativo sollevato dalla PA si è tradotto in un'erronea rappresentazione della realtà sottostante all'esercizio della funzione pubblicistica.

Da quanto sopra esposto, emerge di tutta evidenza l'illegittimità degli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE-

* Il danno è grave ed irreparabile per il ricorrente, che per effetto della declaratoria di inammissibilità, si vede preclusa la possibilità di accedere al premio di insediamento come giovane agricoltore in qualità di capo d'azienda e anche al sostegno finanziario necessario per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Aziendale.

* Il danno è ancor più grave ed irreparabile se si considera che al Progetto Integrato

Giovani possono aderire coloro che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni, per cui il ricorrente non avrà più in futuro la possibilità di accedervi, atteso che prima che sia indetta una nuova procedura concorsuale passeranno degli anni in considerazione del fatto che occorreranno altre somme stanziare da parte del Governo per finanziare i progetti già approvati.

In riferimento al *fumus boni iuris* emerge di tutta evidenza la fondatezza delle questioni di illegittimità dell'azione della P.A. formulate nei motivi di ricorso.

Appare, pertanto, essenziale l'adozione delle opportune misure cautelari che possano anche consentire un riesame della vicenda alla luce dei motivi di ricorso, improntata ai principi di giustizia, equità e trasparenza.

P.Q.M.

* In via cautelare: previa sospensione degli atti impugnati, dichiarare la domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente ammissibile ed inserirla tra quelle immediatamente finanziabili;

* Nel merito: accogliere il ricorso, con ogni conseguenza di legge, accertando il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il premio ed il sostegno finanziario richiesto nell'ambito del PSR Campania 2014/2020-Progetto Integrato Giovani Tipologia 6.1.1./4.1.2., collocando la sua istanza tra quelle immediatamente finanziabili.

Vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare.

La controversia è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto non introduce una nuova domanda rispetto a quella proposta con il ricorso principale iscritto al n.4182/20 rg.

Roccadaspide (SA),04.02.2021

Avv. Rosalia Gorga

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania – Sez. III n. 673/2021, pronunciata nella camera di consiglio del 13.04.2021,

Avv. ROSALIA GORGA
Via S.Vincenzo,2 – 84069 ROCCADASPIDE (SA)
tel e fax 0828-941747 * tel. Mobile 333-4446381
E.MAIL: rosaliagorga@tiscali.it * P.E.C.: rosaliagorga@pec.ordineforense.salerno.it

pubblicata il 14.4.2021 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 4182/2020, integrato dai motivi aggiunti, al fine di conseguire la conoscenza legale dei predetti motivi aggiunti da parte di tutti i controinteressati.

Avv. Rosalia Gorga